



GRUPPO **BPMVITA**

per te ci siamo noi

MULTIPROTEZIONE AUTO

Autovetture e Autotassametri

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario la Proposta di Adesione deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta di Adesione.

BPM ASSICURAZIONI S.p.A.

Gruppo BPMVITA

Fascicolo Informativo

MULTIPROTEZIONE AUTO

Autovetture e Autotassametri

SOMMARIO

Nota Informativa Bipiemme Assicurazioni S.p.A.....	1
Glossario	9
Condizioni di Assicurazione	1
PARTE I - Condizioni Generali di Assicurazione	1
PARTE II – Condizioni Particolari di Assicurazione	6
PARTE III – Denuncia e gestione dei sinistri.....	36
Informativa sul trattamento dei dati personali.....	1

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di luglio 2016 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 07.2016.

Nota Informativa

(Redatta ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010)

MULTIPROTEZIONE AUTO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Bipiemme Assicurazioni (www.bpmassicurazioni.it) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte da Bipiemme Assicurazioni.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita anche l'"Impresa"), società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012 e ha sede legale e direzione generale in via del Lauro, 1 – 20121 Milano, Italia. Telefono (+39) 02 72235.081 - Fax (+39) 02 72235.080 - Sito internet www.bpmassicurazioni.it - Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it. Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Al 31/12/2015, il Patrimonio Netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 22.295.967, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 746.562. L'indice di solvibilità - dato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente - è pari al 382,62%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

→ AVVERTENZA – Durata del contratto

Il contratto ha durata di un anno e non prevede la clausola di tacito rinnovo. Non è quindi necessaria disdetta da parte del Contraente.

La sola copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto rimane tuttavia operante sino alle ore 24 (ventiquattro) del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto e cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 4 della Parte I - Condizioni Generali di Assicurazione.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

MULTIPROTEZIONE AUTO
Nota Informativa con Glossario

3. Coperture assicurative offerte

Di seguito si riporta il dettaglio delle garanzie offerte:

- 3.1. **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO:** Bipiemme Assicurazioni assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza (Autovettura o Autotassametro).

Formula tariffaria: La formula tariffaria applicabile al contratto è denominata "Bonus/Malus Auto" e prevede 25 (venticinque) classi di appartenenza ("Classi di merito interne" o "CI"), corrispondenti a livelli di premio crescenti, dalla classe "i-6", alla quale corrisponde la classe di massimo sconto, fino alla classe "i18".

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 16 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

→ **AVVERTENZA – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 5 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, all'Art. 16.1 e all'Art. 16.3 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

→ **AVVERTENZA – Rivalse**

Sono previsti casi di rivalsa, per i quali Bipiemme Assicurazioni ha diritto di recuperare totalmente o parzialmente l'importo pagato ai terzi danneggiati nell'ipotesi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 1 e all'ART. 2 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione e all'Art. 16.3 e all'Art. 16.8 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

→ **AVVERTENZA – Franchigie, Scoperti e Massimali**

La garanzia Responsabilità Civile Auto non prevede l'applicazione di franchigie e scoperti. Bipiemme Assicurazioni corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro i massimali convenuti e riportati in Polizza che sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 16.1 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione. Di seguito si riporta un esempio.

ESEMPIO			
IPOTESI DI DANNO	MASSIMALE	INDENNIZZO NETTO A CARICO DI BPMA	IMPORTO A CARICO DEL CONTRAENTE
€ 4.500.000	€ 5.000.000	€ 4.500.000	€ 0
€ 5.200.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 200.000

3.1.1. **Estensioni della copertura**

Per le estensioni di garanzia prestate nell'ambito dell'assicurazione per la Responsabilità Civile, si rinvia all'Art. 16.2 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

3.2. **GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**

Bipiemme Assicurazioni offre inoltre, **esclusivamente in aggiunta** alla copertura relativa ai rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, le seguenti coperture assicurative:

- **Incendio e Ricorso terzi da incendio:** l'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. È inoltre assicurata la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a terzi a seguito dei medesimi eventi.
- **Furto:** l'Impresa assicura il veicolo contro i rischi derivanti dal suo furto o rapina, anche solo di sue parti, nonché per i danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di esecuzione di tali reati.
- **Eventi speciali:** l'Impresa assicura il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di atti dolosi di terzi e a seguito di fenomeni naturali; sono altresì garantite le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del veicolo a seguito di rottura dei medesimi.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- **Collisione:** L'Impresa assicura il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa propria o, se mancante, telaio.
- **Estensione Kasko:** a completamento della copertura "Collisione", l'Impresa assicura il veicolo anche per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento ed uscita di strada.
- **Infortuni del conducente:** L'Impresa assicura il Conducente del veicolo per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione.
- **Assistenza:** L'Impresa assicura l'assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili che rendano il veicolo inutilizzabile o indisponibile. Bipiemme Assicurazioni eroga le prestazioni di Assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di Blue Assistance S.p.A. .
- **Tutela Legale:** l'impresa offre il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale – conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e relativo al veicolo assicurato. Bipiemme Assicurazioni ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a ARAG SE.

Le coperture assicurative sopra elencate sono abbinabili in base a combinazioni predefinite ("Formule"); per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alla Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione e precisamente ai seguenti articoli: ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 22, ART. 23, ART. 25, ART. 26, ART. 27.

→ **AVVERTENZA – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 5 e all'ART. 6 della Parte I - Condizioni Generali di Assicurazione e dall'ART. 17 all'ART. 27 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

→ **AVVERTENZA – Rivalse**

Sono previsti casi di rivalsa, per i quali Bipiemme Assicurazioni ha diritto di recuperare totalmente o parzialmente l'importo pagato ai terzi danneggiati nell'ipotesi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 1 e all'ART. 2 della Parte I - Condizioni Generali di Assicurazione, all'ART. 34 della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri.

→ **AVVERTENZA – Franchigie, Scoperti e Massimali**

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia dall'ART. 17 all'ART. 27 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione, nonché in Polizza in corrispondenza del richiamo di ciascuna copertura assicurativa acquistata. Di seguito si riportano degli esempi.

ESEMPIO con franchigia			
IPOTESI DI DANNO	FRANCHIGIA	INDENNIZZO NETTO A CARICO DI BPMA	IMPORTO A CARICO DEL CONTRAENTE
€ 1.000	€ 500	€ 500	€ 500
€ 350	€ 500	€ 0	€ 350

La garanzia Infortuni del Conducente prevede una franchigia del 4% per invalidità permanente di grado inferiore al 25%.

ESEMPIO con franchigia garanzia Infortuni del conducente			
INVALIDITÀ PERMANENTE	FRANCHIGIA	SOMMA ASSICURATA	INDENNIZZO LIQUIDATO
22%	4%	€ 100.000	€ 18.000*
35%	_*	€ 100.000	€ 35.000

* pari al 18% di € 100.000 in quanto la percentuale di invalidità è diminuita della franchigia del 4%

** franchigia non applicata per invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

ESEMPIO con scoperto				
IPOTESI DI DANNO	SCOPERTO	IMPORTO MINIMO DELLO SCOPERTO	INDENNIZZO NETTO A CARICO DI BPMA	IMPORTO A CARICO DEL CONTRAENTE
€ 7.500	10%	€ 500	€ 6.750	€ 750
€ 2.500	10%	€ 500	€ 2.000	€ 500

ESEMPIO con limite di indennizzo			
IPOTESI DI DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO	INDENNIZZO NETTO A CARICO DI BPMA	IMPORTO A CARICO DEL CONTRAENTE
€ 7.500	€ 10.000	€ 7.500	€ 0
€ 12.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, l'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 16.4 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

→ AVVERTENZA – Dichiarazioni false e reticenti

Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 1 della Parte I - Condizioni Generali di Assicurazione.

→ AVVERTENZA – Nullità

Il contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale e **il pagamento deve essere effettuato alla consegna della Polizza**. Il pagamento del premio da parte del Contraente avviene attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario intrattenuto con una Banca del Gruppo Bipiemme. Il Contraente che non sia titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme è tenuto ad effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente predisposto dall'Impresa.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente; il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

→ AVVERTENZA – Cessazione del rischio

In caso di cessazione del rischio il Contraente ha la possibilità di estinguere il contratto e di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'ART. 7, all'ART. 8 e all'ART. 9 della Parte I - Condizioni Generali di Assicurazione.

→ AVVERTENZA – Sconti di premio

Per le garanzie diverse dalla Garanzia Responsabilità Civile, Bipiemme Assicurazioni o gli Intermediari possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. Rivolgendosi agli Intermediari è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite da Bipiemme Assicurazioni.

7. Informativa in corso di contratto

Bipiemme Assicurazioni si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Bipiemme Assicurazioni ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Bipiemme Assicurazioni consegna l'Attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto. L'Attestazione viene consegnata in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, per via telematica mediante la messa a disposizione nell'Area Riservata del sito internet dell'Impresa e, su richiesta, anche tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato in Polizza secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Bipiemme Assicurazioni deve consegnare al Contraente e all'Avente diritto, l'Attestazione sullo stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 16.5 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, si rinvia all'Art. 16.6 della Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

→ **AVVERTENZA – Classe di merito di conversione universale (CU)**

La classe di merito di conversione universale (c.d. CU), riportata sull'Attestazione sullo stato del rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia di assicurazione.

9. Recesso

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la garanzia Responsabilità Civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime fiscale

Il premio versato per il contratto è gravato da oneri fiscali quantificati secondo la normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa; tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Nel dettaglio:

- Responsabilità Civile Auto: il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, nella misura minima del 9% e massima del 16%, secondo quanto determinato dalle varie Provincie per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,5%;
- Incendio e Ricorso terzi da incendio, Furto, Eventi Speciali, Collisione, Estensione Kasko: il premio imponibile è soggetto ad oneri fiscali pari al 13,5% (12,5% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale anti racket);
- Infortuni del conducente: il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 2,5%.
- Assistenza: il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 10%.
- Tutela Legale: il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

12.1. **Per la garanzia Responsabilità Civile Auto, si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle ipotesi di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto (CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).**

Con riferimento alla **procedura di Risarcimento Diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 (sessanta) giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente;
- nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, **qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto**, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 – trenta giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di sinistri mortali o con lesioni, l'offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'ART. 28 della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri.

Per quanto concerne le vigenti disposizioni normative:

- per la procedura di Risarcimento Diretto, si rinvia agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006;
- per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, si rinvia all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private;
- per le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

➔ **AVVERTENZA – Termini per la denuncia del sinistro – Garanzia Responsabilità Civile Auto**

In caso di sinistro, per tutte le garanzie (con esclusione della Garanzia Assistenza e Tutela Legale) il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza il numero verde 800.055.177 dall'Italia o il numero +39.011.7417.266 dall'Estero.

12.2. Per le garanzie diverse dalla garanzia responsabilità Civile Auto, per gli aspetti di dettaglio sulla procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall'ART. 30 all'ART. 38 della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri.

➔ **AVVERTENZA – Termini per la denuncia del sinistro – Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto**

In caso di sinistro, per tutte le garanzie (con esclusione della Garanzia Assistenza e Tutela Legale) il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza il numero verde 800.055.177 dall'Italia o il numero +39.011.7417.266 dall'Estero.

Relativamente alla garanzia Assistenza, l'Assicurato, per ottenere l'Assistenza, deve telefonare alla Centrale Operativa di Blue Assistance, componendo i numeri 800.055.177 dall'Italia e +39.011.7417266 dall'Estero; la Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

Relativamente alla garanzia Tutela Legale, in caso di sinistro, l'Assicurato, deve darne tempestiva comunicazione, ad ARAG SE componendo i seguenti numeri di telefono: 800.189.542 dall'Italia e +39.045.8290455 dall'Estero.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente avvenuto all'estero provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia all'Art. 28.1 della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri. Per quanto riguarda invece le disposizioni normative, si rimanda al sito internet dell'UCI www.ucimi.it, e a quanto disposto dal D. Lgs. n. 190 del 30 giugno 2003, in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di Autoveicoli, ed agli artt. 151, 152, 153, 154 e 155 del Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e integrazioni.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso: CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39.06.85961, sito internet www.consap.it. Per i dettagli si rinvia all'Art. 28.2 della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

L'Assicurato può evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro R.C. Auto, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento diretto), **l'Assicurato deve rivolgersi presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto** per tramite del quale viene fatta richiesta alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo direttamente all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Intermediario che amministra il contratto.

A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

15. **Accesso agli atti dell'Impresa**

A conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano e relativi a sinistri R.C. Auto, il Contraente, l'Assicurato nonché il danneggiato possono accedere agli atti relativi. **Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a Bipiemme Assicurazioni; il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.**

Bipiemme Assicurazioni deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

Bipiemme Assicurazioni comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del sinistro, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private e dal D.M. n. 191 del 29 ottobre 2008, e rispettive successive modifiche e integrazioni. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, si rinvia all'art. 3 del D. M. n. 191 del 29 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all'accesso ai singoli dati personali dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali (Privacy).

16. **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa e precisamente a:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami
Via del Lauro n. 1, 20121 MILANO
Fax 02.85964440

Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it

Coloro i quali siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata possono inviare eventuali reclami anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Impresa: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque giorni), potrà rivolgersi a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma,
Fax 06.42.13.32.06,

utilizzando il Modulo predisposto dall'Istituto (scaricabile al seguente link: http://www.ivass.it/ivass/cms/docs/F2180/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf) e corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ovvero:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

La presentazione del reclamo all'IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it.

In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi.

Si ricorda che la normativa attuale prevede, quale condizione di procedibilità all'azione giudiziaria, l'obbligo di esperire i procedimenti alternativi alla risoluzione delle controversie.

Per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, **escluso il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti**, il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche) ha previsto l'obbligo rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne **il risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti**, il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto il procedimento di negoziazione assistita, che consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti, con l'assistenza di avvocati regolarmente iscritti all'albo, convengono al fine risolvere in via amichevole una controversia.

Le richieste di adesione ai procedimenti sopradescritti può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione (in caso di Mediazione) o dell'avvocato (in caso di negoziazione assistita), presso il Servizio Legale e Societario di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro 1, 20121 Milano, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

17. Informazioni sull'Area Riservata del sito internet dell'Impresa

Il Contraente e l'Avente diritto, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente regolamentazione, possono accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un'apposita Area Riservata del sito internet dell'Impresa all'interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi;
- l'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguito con l'Impresa.

È possibile accedere all'Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet www.bpmassicurazioni.it dove in un'apposita sezione può registrarsi inserendo il Codice Fiscale (o partita iva in caso di impresa), un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all'eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.

Al termine della registrazione verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa.

Bipiemme Assicurazioni garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'Area Riservata.

* * * * *

Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative direttamente sul sito internet di Bipiemme Assicurazioni www.bpmassicurazioni.it.

L'Impresa è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Richard Ellero

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Glossario

A	Accessori	Le parti aggiuntive stabilmente installate sul veicolo, con esclusione di quanto indicato nella definizione "Apparecchi audio-fono visivi", che possono essere: <ul style="list-style-type: none"> - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso; - optional, se costituiscono installazione od apparecchiatura stabilmente installate a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.
	Apparecchi audio-fono-visivi	Apparecchi radio, lettori di CD, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati sul veicolo.
	Aree Aeroportuali	Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
	Assicurato	Il soggetto nell'interesse della quale è stipulato il contratto. Per la garanzia relativa alla Responsabilità Civile si intende la persona fisica o giuridica la cui responsabilità, per legge, deve essere assicurata in relazione alla circolazione del veicolo (R.C. Auto). Per la garanzia Assistenza vedere l'apposita sezione.
	Assicurazione	Insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la Polizza.
	Assicurazione a valore a nuovo	Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del degrado d'uso sui pezzi di ricambio.
	Assicurazione a valore commerciale	Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l'Assicurato applicando il degrado d'uso sui pezzi di ricambio.
	Attestazione (Attestazione sullo stato del rischio)	Il documento che la compagnia di assicurazioni è tenuta a rilasciare e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
	Avente diritto	La persona fisica o giuridica che, se persona diversa dal Contraente, ha diritto alla consegna dell'Attestazione sullo stato del rischio, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - il Proprietario, - nel caso di usufrutto l'usufruttuario, - nel caso di patto di riservato dominio, l'acquirente, - nel caso di locazione finanziaria, il locatario.
B	Banca	Tutte le Banche appartenenti al Gruppo Bipiemme che svolgono attività di intermediazione assicurativa dietro incarico dell'Impresa, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati.
	Bipiemme Assicurazioni	Bipiemme Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
C	Capitale assicurato	Valore attribuito alle cose assicurate ed indicato in Polizza. Al momento della stipula della Polizza il capitale assicurato è determinato in base al valore disponibile per il veicolo così come risultante dalla rivista Quattroruote. In occasione del rinnovo della Polizza, per le autovetture, l'Impresa aggiorna automaticamente il capitale assicurato in base al valore del veicolo riportato sull'ultima edizione della rivista Quattroruote disponibile al momento dell'elaborazione della proposta di rinnovo. Nel caso dell'assicurazione Infortuni del conducente l'importo delle prestazioni

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

		pecuniarie previste dall'assicuratore.
	Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
	Certificato di assicurazione	Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio e che comprova la copertura assicurativa.
	Codice della Strada	Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
	Codice delle Assicurazioni Private	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private.
	Conducente abituale	È la persona fisica, indicata in Polizza, che guida il veicolo con più frequenza.
	Consap	La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).
	Contraente	La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio.
D	Degrado d'uso	Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.
F	Fenomeno elettrico	Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
	Franchigia	La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
	Furto	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri.
I	Impresa	Bipiemme Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
	Incendio	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auoestendersi e propagarsi.
	Intermediario	Le Banche del Gruppo Bipiemme.
	Isvap	(vedi Ivass)
	Ivass	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
M	Massimale	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
P	Periodo di assicurazione	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
	Periodo di osservazione	Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
	Polizza	La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale Bipiemme Assicurazioni presta la garanzia assicurativa.
	Premio	Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
Q	Quattroruote	Pubblicazione edita dall'Editoriale Domus.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



R	Regola proporzionale	Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente fra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del sinistro. È prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
	Responsabilità paritaria	Ricorre nei casi in cui la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
	Responsabilità principale	Nel caso in cui il sinistro coinvolga 2 (due) veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di 2 (due) veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
	Risarcimento diretto	Procedura che prevede che in caso di sinistro tra 2 (due) veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro R.C. Auto. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento diretto vedi l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005).
	Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
	Rivalsa	Il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
S	Scoperto	Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.
	Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
	Sottoassicurazione	Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. Regola proporzionale).
	Stabilmente installato	Sono considerati "Stabilmente installati" gli accessori e gli apparecchi audio-fono-visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi audio-fono-visivi con frontalino estraibile.
V	Valore a nuovo	Il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista "Quattroruote".
	Valore commerciale	Per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus.



Definizioni specifiche relative alla garanzia Infortuni del conducente

A	Assicurato	È il Conducente, in possesso della prescritta abilitazione, che si trova con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in Polizza.
B	Beneficiario	Gli eredi, stabiliti secondo le norme della successione legittima o testamentaria, a cui deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di infortunio.
F	Frattura	Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.
I	Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Invalidità permanente	Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Definizioni specifiche relative alla garanzia Assistenza

A	Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Il Conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti c), g), h), n), p) e r) dell'Art. 26.4, le persone trasportate a bordo del veicolo.
	Assistenza ("servizio di assistenza" o "servizio")	Le prestazioni di immediato aiuto che Bipiemme Assicurazioni si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
C	Centrale operativa	Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di Assistenza previsti in Polizza.
G	Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
I	Impossibilità di utilizzo	Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
	Incidente	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
P	Percorsi fuoristrada	Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'art. 2 del Codice della Strada.
S	Struttura sanitaria	Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.



Definizioni specifiche relative alla garanzia Tutela Legale

A	Ammenda	Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.
	Arbitrato	Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
	Assistenza giudiziale	Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
	Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
C	Calamità Naturale	Lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.
	Caso assicurativo	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

		giudizio penale - per il quale è prevista l'Assicurazione.
	Contributo Unificato	Imposta di bollo sugli Atti giudiziari – contributo unificato istituito dall'art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
	Costituzione di Parte Civile	Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
	Controparte	La parte avversaria in una controversia.
	Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)	Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
	Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)	Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
D	Danno di natura contrattuale	Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
	Danno extracontrattuale	Danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
	Delitto colposo	È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
	Delitto doloso	Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
	D.P.R.	Il decreto del presidente della Repubblica.
E	Esecuzione forzata	L'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in: <ul style="list-style-type: none"> - Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione; - Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione. <p>Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.</p>
	Extragiudiziale	Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente




F	Fatto illecito	Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
I	Incidente	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.
M	Multa	Vedi ammenda.
N	Noleggjo	In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).
	Notifica	Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.
P	Prescrizione	È un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
	Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
R	Reato	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
	Responsabilità contrattuale	Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
	Responsabilità extracontrattuale	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
	Rescissione	Attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
	Ricorso amministrativo	È quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
	Risoluzione	È un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
S	Sanzioni amministrative	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
	Sentenza definitiva (decisione passata in	Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

	giudicato)	termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
	Spese di giustizia	Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
	Spese di soccombenza	Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
	Spese legali	Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
	Spese liquidate	Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
	Spese peritali	Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
T	Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
	Tutela legale	L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 - artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
U	Unico caso assicurativo	Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.
V	Valore in lite	Determinazione del valore della controversia.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

L'Amministratore Delegato
Richard Ellero



N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Condizioni di Assicurazione

PARTE I - Condizioni Generali di Assicurazione

ART. 1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. **Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti o circostanze che influissero sulla valutazione del rischio, l'Impresa provvederà alla riclassificazione del contratto e avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di premio sulla base della tariffa in vigore alla data di effetto del contratto. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente - al momento della stipulazione del contratto - relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; altrimenti, in assenza di dolo o colpa grave, l'indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente a Bipiemme Assicurazioni ogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza anagrafica del Conducente abituale); **in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.**

Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi, quindi, nei casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, Bipiemme Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DIRITTO DI RECESSO

Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il Contraente titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente. Il Contraente non titolare di conto corrente presso una Banca del Gruppo Bipiemme può effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente dell'Impresa.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A condizione che non abbia denunciato sinistri, il Contraente può esercitare il recesso dall'assicurazione entro **14 (quattordici) giorni dalla data di decorrenza della prima Polizza recandosi presso gli sportelli del Gruppo Bipiemme, restituendo il Certificato di assicurazione e la Carta Verde.** L'Impresa, **solo a fronte della verifica della documentazione ricevuta**, procederà con il completamento del recesso rimborsando al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di consegna della documentazione di cui sopra.

A fronte di una richiesta di recesso, l'Impresa si riserva il diritto di non procedere se il Contraente non avrà restituito tutta la documentazione necessaria. In caso di dichiarazione mendace da parte del Contraente l'Impresa eserciterà l'azione di rivalsa in caso di sinistro.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in Polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia Bipiemme Assicurazioni manterrà operante **la sola garanzia per la Responsabilità Civile Auto fino alle ore 24 (ventiquattro) del 15° giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.**

ART. 4 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Bipiemme Assicurazioni può tuttavia formulare, di anno in anno, una proposta di proroga/ rinnovo comunicando al Contraente il premio da corrispondere. Il Contraente può

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli.

Le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto sono di seguito indicate.

Bipiemme Assicurazioni:

- 1) emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- 2) formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite l'intermediario il premio da corrispondere.

Il Contraente:

- 3) entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/ rinnovo provvedendo al pagamento premio richiesto;
- 4) riceve i documenti di Polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

ART. 5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo Bipiemme Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.

Eventuali ulteriori limitazioni per le singole garanzie sono indicate nella Parte II - Condizioni Particolari di Assicurazione.

ART. 6 ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste per le garanzie Responsabilità Civile Auto indicate nell'apposita sezione, per tutte le altre garanzie valgono le seguenti esclusioni.

L'Assicurazione non comprende, salva specifica pattuizione:

- i danni provocati da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non sia abilitato alla circolazione (es. mancata revisione);
- gli apparecchi audio-fono-visivi la cui presenza non sia documentabile;
- i danni provocati da uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni, ghiaccio;
- i danni verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terzi, manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- per i veicoli provvisti di teloni (teli di grandi dimensioni, specialmente impermeabili, usati per riparare merci o materiali da trasportare), i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo;
- i danni alle merci, ai bagagli, agli effetti d'uso personale in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato e dei soggetti enumerati dal 2° comma dell'art. 129, del D. Lgs n. 209/2005;
- i danni cagionati a animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
- i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo o contaminazione;
- i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o eventuali pregiudizi anche fiscali;
- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi degli eventi coperti dalle garanzie indicate in Polizza.

ART. 7 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, ovvero di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni. Come previsto dall'art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO:** l'alienante, previa restituzione all'Intermediario al quale è **assegnato il contratto dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, nonché del Certificato di assicurazione e della Carta Verde**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del veicolo alienato. Bipiemme Assicurazioni rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del premio in corso sulla base della tariffa vigente sul contratto sostituito, dal giorno della consegna di tutta la documentazione sopra indicata. In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore (soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).
- b) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:** **il contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati a Bipiemme Assicurazioni i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, unitamente al Certificato di assicurazione e alla Carta Verde;** in tale caso Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.
- c) **CESSIONE DEL CONTRATTO:** nel caso di trasferimento di proprietà che comporti la cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, contestualmente al passaggio di proprietà, la quale, previa restituzione del Certificato di assicurazione, Carta Verde e della relativa documentazione probatoria attestante la vendita**, prenderà atto della cessione attraverso la sostituzione di Polizza a favore del nuovo Proprietario. **Valgono inoltre le seguenti condizioni:**
 - **non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto, fatta salva la variazione della residenza del cessionario;**
 - **Bipiemme Assicurazioni non rilascerà l'Attestazione sullo stato del rischio;**
 - **il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e nel caso in cui il cessionario volesse continuare il rapporto assicurativo con Bipiemme Assicurazioni dovrà stipulare un nuovo contratto a cui sarà assegnata la classe di merito CU 14.**

In assenza di comunicazione probante il trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.

ART. 8 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Bipiemme Assicurazioni fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. Tale comunicazione deve essere effettuata anche qualora la garanzia Furto non sia stata acquistata.

Il contratto di assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente e Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto di imposte e contributi**, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.

In ogni caso, il premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro è dovuto per l'intero periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

ART. 9 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Bipiemme Assicurazioni, restituendo il Certificato di

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare all' Intermediario:

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la copia del certificato di radiazione al PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione,
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme vigenti.

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 -centottanta- giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

In questi casi il contratto si risolve **dal giorno in cui vengono consegnati all'Intermediario i predetti documenti e** Bipiemme Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, **al netto di imposte e contributi.**

Qualora il Certificato di assicurazione e la Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dal giorno di restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Con riferimento agli ART. 7, ART. 8 e ART. 9 della presente Parte I, Bipiemme Assicurazioni:

- avrà facoltà di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per i sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato a seguito della mancata o intempestiva comunicazione della perdita del possesso/vendita del veicolo e della mancata restituzione del Certificato di assicurazione e Carta Verde;
- si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di Certificato e Carta Verde.

ART. 10 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la garanzia Responsabilità Civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

ART. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per quanto non diversamente regolato, **tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:**

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.,
Via del Lauro, 1 - 20121 Milano MI,
Fax +39.02.72235.080,

e-mail certificata: gestioneclienti@bpmassicurazioni@pec.it

oppure all'Intermediario al quale è assegnato il contratto di assicurazione.

ART. 12 IMPOSTE, TASSE e CONTRIBUTI

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, **sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Bipiemme Assicurazioni.**

ART. 13 LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Come previsto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato.

Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una Assicurazione obbligatoria, previste dall'ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Il contratto assicurativo proposto da Bipiemme Assicurazioni prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana.

Si ricorda che la normativa attuale prevede, quale condizione di procedibilità all'azione giudiziaria, l'obbligo di esperire i procedimenti alternativi alla risoluzione delle controversie.

Per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, escluso il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche) ha previsto l'obbligo rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto il procedimento di negoziazione assistita, che consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti, con l'assistenza di avvocati regolarmente iscritti all'albo, convengono al fine risolvere in via amichevole una controversia.

Le richieste di adesione ai procedimenti sopradescritti può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione (in caso di Mediazione) o dell'avvocato (in caso di negoziazione assistita), presso il Servizio Legale e Societario di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via del Lauro 1, 20121 Milano, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it.

ART. 14 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.

ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le Leggi ed i Regolamenti vigenti.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

PARTE II – Condizioni Particolari di Assicurazione

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

ART. 16 GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Art. 16.1. Oggetto dell'assicurazione

Bipiemme Assicurazioni assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali indicati sul contratto** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza (Autovettura o Autotassametro).

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dal traino di:

- carrelli appendice a non più di 2 (due) ruote, definiti dall'art. 56 del Codice della Strada, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- rimorchi (targetati), definiti dall'art. 56 del Codice della Strada, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al veicolo trainante; in questo caso l'Assicurato dovrà pagare un premio aggiuntivo. **Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata.**

Art. 16.2. Condizioni aggiuntive

Bipiemme Assicurazioni inoltre assicura, sulla base di quanto di seguito indicato, i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- 1) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, **escluse le aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;**
- 2) la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- 3) la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato; **sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonché i danni al veicolo stesso;**
- 4) la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del veicolo;**
- 5) PER LE AUTOVETTURE CHE RISULTINO ADIBITE A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità civile dell'istruttore; inoltre, sono considerati terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente - anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame - e l'istruttore, quest'ultimo **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;**
- 6) PER AUTOTASSAMETRI E AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE: la responsabilità civile del Contraente, del Conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, uffici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento;**
- 7) PER LE AUTOVETTURE ADIBITE, IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ANCHE AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità civile del Proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate, in custodia o in consegna.**
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. L'estensione non opera nel caso in cui siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., inoltre, risponde fino alla concorrenza di € 1.000 per anno assicurativo, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico più vicino al luogo ove si è verificato il sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti (1), (3), (5), (6) e (7), **i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni.**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Art. 16.3. Esclusioni e rivalse

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- a) per i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del sinistro;
- b) se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- f) nel caso di veicolo dato a noleggio con Conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal Proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale, purché esista un rapporto di collaborazione conforme alle normative vigenti;
- g) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione o Certificato di circolazione;
- h) in caso di dolo del Conducente;
- i) nel caso di veicolo messo in circolazione non in conformità alle vigenti disposizioni previste dal Codice della Strada (es. mancata revisione);
- j) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- k) per danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9-bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141 del Codice della Strada;
- l) se il Conducente al momento del sinistro guidava con patente scaduta;
- m) se il Conducente al momento del sinistro si trovava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- n) per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua e del suolo, determinati da qualunque causa;
- o) per i danni diretti ed indiretti causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) ed avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
- p) se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso;
- q) i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti i casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, Bipiemme Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.

Limitatamente alla guida in stato d'ebbrezza, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. rinuncerà alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato risultasse inferiore o uguale al limite previsto dalla normativa vigente aumentato del 50%; l'Impresa limiterà invece la rivalsa per la somma liquidata con il massimo di € 1.500 solo nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e solamente per il primo sinistro.

Per i sinistri successivi al primo, il limite del tasso alcolemico oltre il quale Bipiemme Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa totale dovrà essere superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Bipiemme Assicurazioni **rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa, se al momento del sinistro il Conducente:**

- non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- non era abilitato alla guida in quanto figlio minore non emancipato o persona soggetta a tutela (art. 2048 del Codice Civile) del Proprietario o del locatario del veicolo, purché la circolazione sia avvenuta all'insaputa del genitore o del tutore;
- guidava con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni, **purché la patente venga rinnovata entro 90 (novanta) giorni dalla data del sinistro alle stesse condizioni precedentemente esistenti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

Art. 16.4. Qualifica di terzi, soggetti esclusi

L'assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro. In tale ipotesi sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- di veicolo concesso in leasing;**
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente del veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;**
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b).**

Art. 16.5. Attestazione sullo stato del rischio

Sulla base della vigente normativa, almeno 30 (trenta) giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Bipiemme Assicurazioni consegna per via telematica l'Attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto:

- i. per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto Avente diritto già indicato in Polizza come Proprietario;
- ii. per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

L'Attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso, viene consegnata anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata circolazione del veicolo.

Il Contraente e l'Avente diritto, inoltre:

- possono richiedere la stampa dell'Attestazione presso la filiale del Gruppo Bipiemme presso la quale è stato concluso il contratto;
- hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, l'invio per via telematica, dell'Attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 (cinque) anni del contratto di Assicurazione.

Le Attestazioni sullo stato del rischio così rilasciate non possono essere utilizzate in sede di stipula di un nuovo contratto in quanto la situazione assicurativa verrà acquisita direttamente dell'assicuratore in via telematica.

Le informazioni in esso contenute sono definite dalla normativa vigente; le principali informazioni indicate sono:

- la classe di merito interna di provenienza, quella interna di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nonché le corrispondenti classi CU di provenienza e di assegnazione nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 (cinque) esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).

La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'Attestazione sullo stato del rischio né all'applicazione del malus.

In caso di sinistri, con 2 (due) o più veicoli, cui sia stata attribuito un grado di responsabilità paritaria tra i conducenti ai veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'Attestazione della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus.

Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 (cinque) anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'Attestazione dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare a Bipiemme Assicurazioni al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell'eventuale facoltà contrattualmente prevista.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più compagnie di assicurazione, l'Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

**Bipiemme Assicurazioni non rilascia l'Attestazione sullo stato del rischio nel caso di:**

- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (un) anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata circolazione del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.**

L'Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestazione si riferisce.

Art. 16.6. Formula tariffaria "Bonus/Malus Auto"

La formula tariffaria "Bonus/Malus Auto" di Bipiemme Assicurazioni prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi d'osservazione", definiti dal successivo Art. 16.6.1. Si articola in 25 (venticinque) classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe "i-6" alla classe "i18" (Classi interne o CI).

Art. 16.6.1. Periodi di osservazione della sinistrosità

Come previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, per l'applicazione delle regole evolutive, sia della classe di merito interna sia della classe di merito CU, sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

1. in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
2. per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Art. 16.6.2. Classe di merito di conversione universale (Classe CU)**A. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale**

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati:
 - 1.1. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 (cinque) complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- 1.2. Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 (due) classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di 1 sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

per 2 anni senza sinistri + 4 per 2 sinistri).

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (classe interna o "CI"), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e classe interna (CI).

Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e classe interna CI	
Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra impresa	Classe di assegnazione Bipiemme Assicurazioni (classe interna o CI)
1	i-6
1	i-5
1	i-4
1	i-3
1	i1
2	i2
3	i3
4	i4
5	i5
6	i6
7	i7
8	i8
9	i9
10	i10
11	i11
12	i12
13	i13
14	i14
15	i15
16	i16
17	i17
18	i18

B. Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e documentazione da consegnare

In fase di sottoscrizione, l'Impresa acquisisce direttamente l'Attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Assunto il contratto, Bipiemme Assicurazioni verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Bipiemme Assicurazioni non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di Attestazione utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica l'Attestazione, l'Impresa richiede al Contraente una dichiarazione per ricostruire la storia assicurativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'Impresa potrà acquisire precedenti Attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione (CU=CI=18).

Di seguito, nella Tabella 3, si riepilogano le regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e la documentazione da consegnare.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

**Tabella 3 - Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e documentazione da consegnare**

	SITUAZIONE VEICOLO	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	CLASSE CI DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
1	Mancata esibizione della Carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati	Classe 18	Classe i18	1) Copia della Carta di circolazione
2	Veicolo immatricolato dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe i14	1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe i13	1) Copia della Carta di circolazione
4	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell'art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. "Legge Bersani" (valido solo per persone fisiche)	CU 14 o migliore classe CU risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato	CI i14 o migliore CI corrispondente alla CU acquisita	1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia della Carta di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito o eventuale stato di famiglia in originale
5	Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
6	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus (Attestazione scaduta da non più di 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	CI calcolata come da Tabella 2	1) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
7	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione sullo stato del rischio scaduta da più di 12 mesi ma da meno di 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18
8	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione scaduta da oltre 60 mesi	Classe di merito 18	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
9	Veicolo rubato ed assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente 2) Copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia 3) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
10	Veicolo rubato ed assicurato in altra forma tariffaria con Attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1)	Uguale a Classe CU	1) Copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente 2) Copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia 3) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



11	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/ Malus con Attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 2) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
12	Veicolo venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con Attestazione scaduta da non oltre 60 mesi	Classe di merito risultante dall'Applicazione dei criteri di assegnazione CU (Tabella 1)	Uguale a Classe CU	1) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 2) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
13	Veicolo assicurato presso compagnia estera	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a Classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa; 2) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo
14	Veicolo già assicurato con contratto di Leasing finanziario in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà
15	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto
16	Veicolo assicurato con un'altra Compagnia a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale

C. Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

1. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, Bipiemme Assicurazioni riconosce la classe CU già maturata sul veicolo. Tale opportunità è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una società di persone ad un Socio della stessa o viceversa.
2. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di Proprietari ad uno soltanto di essi, l'Attestazione è inviata a quest'ultimo e Bipiemme Assicurazioni riconosce la classe CU maturata sul veicolo.
3. Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, Bipiemme Assicurazioni attribuisce la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

4. Nel caso del Proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
- vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificazione di cessazione della circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,

Bipiemme Assicurazioni assegna al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo. Tale opportunità è inoltre concessa anche al coniuge dell'Assicurato, purché dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Nel caso di società, tale opportunità è concessa solo a parità di soggetto giuridico o solo nel caso di società di persone, anche qualora ci sia una mutazione della proprietà del veicolo, da società di persone a socio della società stessa e viceversa. La classe di merito non potrà invece essere mantenuta nei seguenti casi:

- nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di auto con moto, motociclo con ciclomotore ecc.);
 - se il Proprietario del veicolo sostituito è un soggetto diverso dal Proprietario del veicolo da sostituire (salvo i casi indicate in precedenza);
 - nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito Bipiemme Assicurazioni di pertinenza, in base alle Tabelle 4 e 5 di seguito riportate, a seconda che Bipiemme Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
6. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alle Tabelle 4 e 5 riportate di seguito, rimborsando a Bipiemme Assicurazioni, alla data di scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l'importo del sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A.. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione

Via Yser, 14 – 00198 ROMA

Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547

Sito internet: www.consap.it

Indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale.

7. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annua del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso – comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso di contratti di Leasing finanziario, il locatario) sia lo stesso.
- D. Disciplina della classe di merito di conversione universale e classe interna - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU e CI per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabelle 4 e 5).

Tabella 4 – Regole evolutive classe CU in base ai sinistri osservati					
Classe di merito di provenienza CU	Classe di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 5 – Regole evolutive classe CI in base ai sinistri osservati

Classe di merito di provenienza CI	Classe di assegnazione CI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
i-6	i-6	i-4	i-1	i2	i5
i-5	i-6	i-3	i0	i3	i6
i-4	i-5	i-2	i1	i4	i7
i-3	i-4	i-1	i2	i5	i8
i-2	i-3	i0	i3	i6	i9
i-1	i-2	i1	i4	i7	i10
i0	i-1	i2	i5	i8	i11
i1	i0	i3	i6	i9	i12
i2	i1	i4	i7	i10	i13
i3	i2	i5	i8	i11	i14
i4	i3	i6	i9	i12	i15
i5	i4	i7	i10	i13	i16
i6	i5	i8	i11	i14	i17
i7	i6	i9	i12	i15	i18
i8	i7	i10	i13	i16	i18
i9	i8	i11	i14	i17	i18
i10	i9	i12	i15	i18	i18
i11	i10	i13	i16	i18	i18
i12	i11	i14	i17	i18	i18
i13	i12	i15	i18	i18	i18
i14	i13	i16	i18	i18	i18
i15	i14	i17	i18	i18	i18
i16	i15	i18	i18	i18	i18
i17	i16	i18	i18	i18	i18
i18	i17	i18	i18	i18	i18

Art. 16.7. Duplicato del Certificato di assicurazione e/o Carta Verde

Nel caso in cui il Certificato di assicurazione e/o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **Bipiemme Assicurazioni ne rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. In caso di deterioramento, il Contraente è tenuto a restituire il Certificato di assicurazione e/o la Carta Verde deteriorati.**

Se la perdita dei suddetti documenti è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, il Contraente deve fornire copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente.

Bipiemme Assicurazioni si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di tali documenti.

Art. 16.8. Condizioni speciali

Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

S1. GUIDA ESPERTA

La clausola opera se alla guida del veicolo vi sia qualsiasi Conducente, anche occasionale, purché con patente conseguita da almeno 5 (cinque) anni ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era una persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di premio.

Bipiemme Assicurazioni non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi **purché adeguatamente documentati**:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

S2. VIAGGIATORE OCCASIONALE

Il Contraente dichiara alla stipula del contratto una previsione di percorrenza massima annua del veicolo assicurato pari a km 8.000. Qualora, al momento del sinistro, venga osservata dall'Impresa una percorrenza non compatibile con quanto dichiarato all'atto della stipula del contratto, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **l'Impresa si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, fino ad un massimo di € 1.500.**

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di premio.

S3. CLAUSOLE DI VINCOLO

Le seguenti Clausole di vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

1. Per veicoli locati in "leasing"

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto Bipiemme Assicurazioni si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- i. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- ii. a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- iii. a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

2. Per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo, a favore dell'Ente vincolatario in essa indicato e pertanto Bipiemme Assicurazioni si obbliga per la durata della Polizza stessa:

- i. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- ii. a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- iii. a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
- iv. a non pagare, in caso di sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'Indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI SEGUITO DESCRITTE SONO OFFERTE DALL'IMPRESA SOLO CONGIUNTAMENTE ALLA GARANZIA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE E SONO VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA DIETRO CORRESPONSIONE DI RELATIVO PREMIO.

NORME RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E RICORSO TERZI

ART. 17 GARANZIA INCENDIO

Art. 17.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Art. 17.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste all'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non comprende i danni:

- **causati da bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici cui non faccia seguito un incendio;**
- **agli impianti elettrici, conseguenti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi non seguiti da incendio;**
- **alle cose trasportate.**

Art. 17.3. Capitale Assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (temperi delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Nel caso di assicurazione di autovetture ad uso privato, se il danno totale si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta. Tale rimborso avviene a condizione che tale spesa sia comprovata da fattura d'acquisto.

Art. 17.4. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 17.5. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto. In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso.**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 18 GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Art. 18.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a persone, animali e cose di terzi dall'incendio, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in Polizza, **quando lo stesso non è in circolazione o non sia oggetto di carico o scarico, fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di € 260.000 per ogni sinistro.**

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 18.2. Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'Assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private).

Art. 18.3. Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non comprende multe, ammende o spese di giustizia penale.

Art. 18.4. Franchigia

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo la franchigia indicata in Polizza.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO

ART. 19 GARANZIA FURTO

Art. 19.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato della perdita del veicolo, fermo o in circolazione, o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. Quando il veicolo assicurato sia un'autovettura ad uso privato, l'Impresa risponde inoltre:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche del veicolo provocati dagli autori del furto o della rapina **che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.**

Art. 19.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende l'appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale) e i danni derivanti da atto volontario di terzi (c.d. "atto vandalico"), salvo quanto previsto all'Art. 19.1. della presente Parte II.

La garanzia Furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza o in caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno o all'esterno del veicolo, delle chiavi di accensione e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.

Per quanto riguarda gli apparecchi dotati dei c.d. "frontalini", il danno sarà risarcito solo se l'Assicurato potrà consegnare il "frontalino" stesso.

Art. 19.3. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale. L'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale. L'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

In caso di ritrovamento del veicolo, si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Si considera furto totale, il furto o la rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Nel caso di assicurazione di autovetture ad uso privato, se il danno totale si verifica entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta. Tale rimborso avviene a condizione che tale spesa sia comprovata da fattura d'acquisto.

Art. 19.4. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 19.5. Accessori ed apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da regolare fattura e a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale l'Impresa rimborsa il **valore commerciale** degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI SPECIALI

La garanzia Eventi Speciali comprende 4 (quattro) prestazioni, **operanti se espressamente richiamate in Polizza:**

- Eventi Sociopolitici,
- Eventi Naturali,
- Atti Vandalici,
- Cristalli.

ART. 20 GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI

Art. 20.1. Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto riportato all'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, l'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:

- manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- atti vandalici e dolosi di Terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, ghiaccio, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili); inoltre, purché non derivanti da movimenti tellurici ed

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

eruzioni vulcaniche, sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da inondazioni, mareggiate, frane e cedimento del terreno, smottamenti, valanghe, slavine, alluvioni ed allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua).

Art. 20.2. Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, sono in ogni caso esclusi:

- i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli;
- i danni subiti dal veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di rapina;
- i danni al veicolo causati da urto con oggetti trasportati dal vento che non siano avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani.

In generale sono esclusi tutti i danni subiti dal veicolo indicato in Polizza che non siano conseguenza diretta degli eventi indicati nell'Art. 20.1 della presente Parte II.

Art. 20.3. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio delle presenti garanzie ad esso correlate.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Art. 20.4. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 20.5. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 21 GARANZIA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa, **fino alla concorrenza di € 550 per anno assicurativo e con la franchigia indicata in Polizza,** la rottura accidentale dei cristalli, compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo. Bipiemme Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la loro sostituzione, comprese le spese di messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite indicato in Polizza.

Nel caso di utilizzo di carrozzeria o centro convenzionato non verrà applicata alcuna franchigia.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Sono esclusi i danni:

- causati da rigature e segnature, provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli, nonché conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- conseguenti a urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del veicolo;
- causati da eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici, furto e rapina, consumati o tentati;
- agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Nel caso di veicolo con vetustà superiore o uguale ai 10 (dieci) anni, la garanzia Cristalli sarà operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente. In questo caso, ai fini della liquidazione del sinistro, sarà necessaria la consegna della copia della Polizza precedente.

Nei limiti dell'effettivo ammontare del danno, la prestazione si cumula con quelle previste da analoghe garanzie in corso con il prodotto dell'Impresa al momento del sinistro.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA COLLISIONE

ART. 22 GARANZIA COLLISIONE

Art. 22.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri **veicoli a motore identificati con targa propria, o se mancante con telaio**, qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato nella causazione del sinistro.

A parziale deroga di quanto riportato nell'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei familiari conviventi con questi ultimi.

Art. 22.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:
 - i. il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
 - ii. il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- per i sinistri verificatisi a seguito da circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
- per i danni derivanti dal traino di soccorso, attivo o passivo;
- per i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, e rapina;
- per i danni alle ruote, cerchi, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti nell'oggetto della copertura;
- se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente;
- per i danni coperti dalla garanzia di cui all'ART. 23 - Estensione Kasko della presente PARTE II.

Art. 22.3. Adeguamento del premio

Il premio è calcolato in base a quello previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto. **Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.**

Art. 22.4. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale. L'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale. L'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Art. 22.5. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 22.6. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA ESTENSIONE KASKO

ART. 23 GARANZIA ESTENSIONE KASKO

Art. 23.1. Oggetto dell'assicurazione

A completamento della garanzia normata all'ART. 22 della presente Parte II, l'Impresa indennizza l'Assicurato anche dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto contro corpi fissi, collisione con veicoli non identificati o con animali, ribaltamento ed uscita di strada.

A parziale deroga di quanto indicato all'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei familiari conviventi con questi ultimi.

Art. 23.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è comunque operante se al momento del sinistro:
 - i. il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
 - ii. il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. É

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo o sul suo rimorchio;
 - per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, e rapina;
 - per i danni avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
 - per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - per i danni alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti nell'oggetto della copertura;
 - per i sinistri verificatisi a seguito da circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;
 - se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente.

Art. 23.3. Adeguamento del premio

Il premio è calcolato in base a quello previsto dall'Impresa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto. **Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.**

Art. 23.4. Capitale assicurato

Il capitale assicurato si riferisce al valore del veicolo.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Impresa, in occasione dell'eventuale rinnovo di Polizza, adegua il capitale assicurato al valore di mercato riportato dall'ultimo numero disponibile della pubblicazione Quattroruote con conseguente modifica del premio della presente garanzia ad esso correlata.

Assicurazione a valore a nuovo: in caso di danno parziale, l'Impresa riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo in base alle pubblicazioni specializzate (tempari delle singole case costruttrici), senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare l'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Assicurazione a valore commerciale: in caso di danno totale, l'Impresa determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale, per le autovetture ad uso privato quotate dalla rivista "Quattroruote", il valore commerciale è pari al valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista medesima; nel caso di autovettura non quotata dalla rivista si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus. **In qualsiasi caso, per veicoli immatricolati da oltre 10 (dieci) anni il valore commerciale non potrà essere superiore a € 1.000.**

Art. 23.5. Scoperto a carico dell'Assicurato e limite massimo di indennizzo

In caso di sinistro, Bipiemme Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, deducendo lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in Polizza. L'eventuale limite massimo di indennizzo è anch'esso indicato in Polizza.

Art. 23.6. Accessori e apparecchi audio-fono-visivi

L'Assicurazione è estesa agli accessori e agli apparecchi audio-fono-visivi **purché questi siano stabilmente installati sul veicolo assicurato e la spesa sostenuta per il loro acquisto sia comprovata da fattura d'acquisto.**

In caso di danno parziale, l'Impresa determina l'indennizzo **tenendo conto del degrado d'uso.**

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa il valore commerciale degli accessori ed apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, l'indennizzo massimo sarà pari al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

NORME COMUNI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO, FURTO, EVENTI SPECIALI, COLLISIONE, ESTENSIONE KASKO

ART. 24 VERIFICA DELLA PERCORRENZA CHILOMTERICA

Per le sole autovetture ad uso privato, qualora sia richiamata in Polizza la Condizione Speciale S3 VIAGGIATORE OCCASIONALE, di cui all'Art. 16.7 della presente Parte II, **al momento del sinistro, il perito incaricato dall'Impresa verificherà, laddove possibile, i chilometri percorsi dal veicolo a partire dalla data di decorrenza del periodo assicurativo in corso.**

Qualora detta percorrenza risulti superiore a km 8.000, l'indennizzo dovuto per il sinistro sarà calcolato in proporzione al rapporto tra 8.000 ed il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

(Ad esempio, in caso di furto parziale risarcibile per € 2.000 e percorrenza verificata pari a km 10.000 l'indennizzo sarà di € 1.600, pari all'80% del danno).

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 25 GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 25.1. Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione vale per gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente subiti dal Conducente del veicolo indicato in Polizza, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende. Il Conducente deve avere **il consenso del Contraente e/o del Proprietario del veicolo medesimo ed essere in possesso della prescritta abilitazione.**

L'Assicurazione è estesa anche agli infortuni che dovessero occorrere al Conducente durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dopo una fermata accidentale.

L'assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:

- a. imperizia, imprudenza o negligenza gravi;
- b. stato di malore o di incoscienza, colpo di sonno;
- c. asfissia non di origine morbosa;
- d. infezione di origine traumatica;
- e. colpi di sole o di calore;
- f. annegamento;
- g. assideramento o il congelamento;
- h. folgorazione;
- i. ernie addominali traumatiche, con esclusione di ogni altro tipo di ernia;
- j. lesioni determinate da sforzi, con esclusione delle rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 25.2. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'ART. 6 della Parte I – Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni determinati da:

- a) **tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;**
 - b) **reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;**
 - c) **abuso di psicofarmaci o sostanze psicotrope, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni.**
- Sono altresì esclusi:
- d) **gli infortuni subiti in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
 - e) **ogni tipo di infarto;**
 - f) **gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.**

Art. 25.3. Capitale assicurato

La somma assicurata in caso di morte ed in caso di invalidità permanente è pari a **€ 100.000.**

Art. 25.4. Valutazione dell'invalidità permanente

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



L'Assicurato ha diritto all'indennizzo per invalidità permanente **a condizione che l'invalidità stessa si verifichi entro 2 (due) anni (720 giorni) dall'infortunio.**

La valutazione del grado di invalidità permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella "Tabella INAIL – Percentuali invalidità permanente (D.P.R. 30-06-1965 n.1124)" sotto riportata.

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale di organi o arti, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione **con il massimo del 100%**. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per i casi non previsti dalla tabella, il grado di invalidità permanente sarà stabilito in analogia ai casi elencati nella tabella stessa tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, **indipendentemente dalla specifica professione esercitata.**

Tabella-Tabella INAIL-Percentuali Invalidità Permanente (D.P.R. 30-06-1965 n.1124)

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	DESTRO	SINISTRO
Sordità completa di un orecchio		15%
Sordità completa bilaterale		60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi		100%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
- con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio		5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
- per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
- per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio		12%
Perdita totale dell'anulare		8%
Perdita totale del mignolo		12%
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio		5%
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3%
Perdita della falange ungueale del mignolo		5%
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio		8%
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6%
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:		
- in semipronazione	30%	25%
- in pronazione	35%	30%
- in supinazione	45%	40%
- quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
- in semipronazione	40%	35%
- in pronazione	45%	40%
- in supinazione	55%	50%
- quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpicca in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:	18%	15%
- in semipronazione	22%	18%
- in pronazione	25%	22%
- in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30%
Perdita dell'alluce corrispondente metatarso		16%
Perdita totale del solo alluce		7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11%

Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Art. 25.5. Liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente – Franchigia

- Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo **quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 4%; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.**
- Qualora l'invalidità permanente risulti di grado pari o superiore al 25%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).**
- La somma assicurata viene corrisposta, per intero, nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.**

Art. 25.6. Morte

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta **purché la stessa sia conseguente ad Infortunio e si verifichi entro 2 (due) anni (720 giorni) dal giorno dell'Infortunio stesso.** Tale somma viene corrisposta ai Beneficiari in parti uguali.

Art. 25.7. Minorazioni preesistenti

L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti o sopravvenuti.

Art. 25.8. Cumulo di indennità

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, l'Assicurato muore entro 2 (due) anni (720 giorni) dall'Infortunio e in conseguenza dello stesso, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

ART. 26 GARANZIA ASSISTENZA

Art. 26.1. Premessa

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, art. 175, Bipiemme Assicurazioni eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di **Blue Assistance S.p.A.**, società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo:

Telefono dall'Italia 800-055177

Telefono dall'Estero +39 011 741 72 66

posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Bipiemme Assicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni "Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino" e "Invio di un'autoambulanza".

Art. 26.2. Oggetto dell'assicurazione

La Centrale Operativa, in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- a. incidente stradale,
- b. guasto,
- c. Incendio, fulmine, esplosione e scoppio,
- d. furto e rapina,
- e. forature e danni agli pneumatici,

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

Art. 26.3. Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale

La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), informazioni riguardanti:

- a. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- b. informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la Denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell'Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità **e non sia in grado di farlo**, la Centrale Operativa, **accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'Assicurato**, provvede a trasmetterlo.

La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

Art. 26.4. Prestazioni e servizi forniti

PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA:

a) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, **purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo.** Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del Conducente del veicolo assicurato, contattare

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Bipiemme Assicurazioni rimborsa le spese da questi sostenute, **con il limite di € 260. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.**

b) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada**, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina. **Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.**

c) Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il Conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa. In entrambi i casi Bipiemme Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.**

d) Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite di € 500. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate**, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.

e) Autovettura in sostituzione

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo sia indisponibile o inutilizzabile per più di 36 (trentasei) ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo)**, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, **esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati**, presso una stazione di noleggio, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.300 e 1.600 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo **con il massimo di 5 (cinque). Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.** In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della Denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di 7 (sette) giorni. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna dell'autovettura alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'Assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

PRESTAZIONE FORNITA SOLO NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO:

f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal Proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del Veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso. **L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:**

- **Carta di circolazione (originale)**
- **Certificato di proprietà (originale)**
- **Codice Fiscale (fotocopia)**
- **Carta d'Identità (fotocopia)**
- **ultimo bollo pagato (fotocopia)**

Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilascerà all'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L'Assicurato prende atto che

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA:

g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e **il medesimo sia indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo)**, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 260:**

- rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

h) Pernottamento in hotel

In alternativa a quanto disciplinato al precedente punto g), in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, **mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una **riparazione che comporti una sosta di una o più notti**, la Centrale Operativa provvede a prenotare per gli occupanti del veicolo assicurato, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 300**, un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

i) Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il Veicolo assicurato, mentre **si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per più di 36 ore consecutive (come certificato da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo)**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, una volta riparato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico di Bipiemme Assicurazioni e **non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale** verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Qualora invece il veicolo assicurato **venga ritrovato a seguito di furto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato**, su richiesta di quest'ultimo, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.

l) Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo di € 2.000.**

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

m) Spedizione di pezzi di ricambio

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato **mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato** ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, **l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.**

All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- **marca e modello del veicolo assicurato;**
- **numero di telaio (completo di prefisso);**
- **anno di fabbricazione del veicolo assicurato;**
- **cilindrata e tipo di motore.**

Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Bipiemme Assicurazioni.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

n) Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale **avvenuto a più di 50 Km dal loro luogo di residenza,** e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, **nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario** provvede a:

1. organizzare il trasferimento nei tempi e **con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni** tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato **fino ad un importo massimo di € 15.000;**
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;

2. farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Bipiemme Assicurazioni. **Non danno luogo al trasferimento:**

- **le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;**
- **gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.**

o) Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale sia ricoverato in una struttura sanitaria all'estero e ad oltre 50 km dal suo luogo di residenza e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa:

1. mette a disposizione di quest'ultimo un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto;
2. prenota per il familiare un albergo.

La prestazione di cui al presente punto opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro e solo per il costo relativo alla camera e alla prima colazione.

p) Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale **avvenuto ad oltre 50 Km dal loro luogo di residenza,** la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico di Bipiemme Assicurazioni **con il limite complessivo di € 5.200.** Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata **con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

q) Invio di un autista

Qualora il Conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito di incidente stradale **avvenuto ad oltre 50 Km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida**, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, **provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Bipiemme Assicurazioni**, per ricondurre presso la residenza dell'Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. **A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO:

r) Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo di € 520.**

s) Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del Conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il Conducente **fino ad un massimo di € 5.200.**

In caso di arresto o di fermo del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all'Assicurato stesso l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 520.**

L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di restituzione.

t) Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il veicolo assicurato resti **immobilizzato all'estero** e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda **più di 5 (cinque) giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almeno 16 (sedici) ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall'officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo)**, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico di **Bipiemme Assicurazioni e non potranno comunque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova.**

Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

u) Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", **il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. Bipiemme Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

Art. 26.5. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste all'ART. 6, la garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'Assicurato;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

NORME RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

ART. 27 GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 27.1. Premessa

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, art. 164, Bipiemme Assicurazioni ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59, 37135 - Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente, ai seguenti riferimenti:

telefono dall'Italia 800-189542
telefono dall'Estero +39 045 8290455
posta elettronica, all'indirizzo: denunce@ARAG.it

Art. 27.2. Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 27.6 della presente Parte II vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate al Proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in Polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.**

Le garanzie valgono, inoltre, per:

- **l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal Certificato di Stato di Famiglia;**
- **i conviventi solo se risultanti dal Certificato anagrafico di residenza;**
- **quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

Art. 27.3. Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della garanzia Tutela Legale, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

- 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità della Polizza.**
- 3) **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini dell'ART. 38 della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente Polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente dell'Impresa, il termine di Denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.**
- 4) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**
 - **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
 - **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 27.4. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente l'Impresa in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 27.5. Estensione territoriale

La garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.

Art. 27.6. Oggetto dell'assicurazione

- 1) L'Impresa, alle condizioni della presente Polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in Polizza.**
- 2) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;**
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. **Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dall'Impresa ai sensi dell'ART. 38 comma 5;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con l'Impresa ai sensi dell'ART. 38 comma 6;**
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'Impresa ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente per ogni grado di giudizio, ai sensi dell'Art. 27.9, comma 1, della Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri.

Art. 27.7. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1) L'Assicurato è tenuto a:
 - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- 2) L'Impresa non si assume il pagamento di:
 - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 27.8. Prestazioni garantite

Per i **veicoli e le patenti** individuati sul frontespizio le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'Art. 27.2 della presente Parte II, per le seguenti prestazioni:

- 1) **richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale. In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento diretto" (art.149 D. Lgs n. 209/2005),
- b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/2005),
- c) recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/2005).

La presente garanzia di cui ai punti a), b), c) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 27.11 lett. i) della presente Parte II.

L'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui al punto a) è garantito esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento relativa alla R.C. Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

- 2) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Art. 27.9. Scelta del legale

- 1) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 27.6, comma 2.

Al momento della Denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.

- 2) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale.
- 3) L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
- 4) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o ARAG.
- 5) L'Impresa e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 27.10. Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dal precedente Art. 27.8 sono rimborsati entro gli importi previsti sul frontespizio di Polizza.

Art. 27.11. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste all'ART. 6, per i veicoli e le patenti assicurati le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs n. 171/2005);
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla Carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C. AUTO, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'Art. 27.8 pt 1 lettera a) della presente Parte II, avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2006;
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per fatti conseguenti ad Eventi Naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

PARTE III – Denuncia e gestione dei sinistri

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

ART. 28 DENUNCIA DEL SINISTRO – RISARCIMENTO DIRETTO – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 (tre) giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza il seguente numero:

numero verde 800.055.177 dall'Italia o
il numero +39.011.7417.266 dall'Estero

Egli deve indicare il luogo, la data, l'ora e le modalità del sinistro, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere redatta sul modello di "Constatazione Amichevole di Incidente" (cosiddetto "Modulo C.A.I." o "Modello C.A.I.") fornito da Bipiemme Assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel Modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del Conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al Modello C.A.I., e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
- alla compagnia di assicurazioni del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.**

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

La procedura di Risarcimento Diretto (CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, sulla base di quanto dispone l'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, si applica in caso di:

- collisione (urto) tra 2 (due) veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall'art. 57 del Codice della Strada;
- sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Il Risarcimento Diretto è escluso, pertanto, nei casi di assenza di collisione (urto) tra i 2 (due) veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione. Con riferimento alla procedura di Risarcimento Diretto, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 (sessanta)

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente;
 - nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
 L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 –trenta giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di sinistri mortali o con lesioni, l'offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

Inoltre, l'Impresa - espletati gli approfondimenti e riscontrati i presupposti di cui all'art. 148 comma 2 bis del Codice delle Assicurazioni Private – può decidere, entro i termini di cui al precedente periodo, di non formulare l'offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro; in tal caso l'Impresa stessa deve:

- a) informare il danneggiato di tale decisione, con una comunicazione scritta;
- b) entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento;
- c) all'esito dei suddetti approfondimenti, l'Impresa può non formulare l'offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al punto b), presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informando contestualmente l'Assicurato nella comunicazione di cui al medesimo punto b); in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private sono sospesi e il termine per la presentazione della querela (ai sensi dell'art. 124 del Codice Penale) decorre dallo spirare del termine di 30 (trenta) giorni entro il quale l'Impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Art. 28.1. Sinistri con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

**U.C.I.
Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO**

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato ove è avvenuto il sinistro (equivalente all'UCI italiano).

Qualora l'incidente avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a:

IVASS - Centro informazioni,
via del Quirinale 21, 00187 Roma,
fax 06.421.33.730,
email centroinformazioni@ivass.it

Art. 28.2. Sinistri con veicoli non assicurati o non identificati

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, **la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:**

CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Telefono +39.06.85961,
sito internet www.consap.it

Sono risarciti, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti del massimale di legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
 - veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
 - veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
- i danni alla persona;
 - i danni alle cose, con una franchigia di € 500 solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

ART. 29 GESTIONE DELLE VERTENZE

Bipiemme Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

Bipiemme Assicurazioni non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora Bipiemme Assicurazioni lo richieda espressamente.

GARANZIE DIVERSE DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE

ART. 30 DENUNCIA DEL SINISTRO

Per le garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito all'ART. 35 e all'ART. 38 della presente Parte III.

Per tutte le altre garanzie, **l'Assicurato deve dare avviso del sinistro entro 3 (tre) giorni da quello in cui esso si è verificato o ne ha avuto conoscenza, contattando il Call Center al:**

**numero verde 800.055.177 dall'Italia o al
numero +39.011.7417.266 dall'Estero**

l'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Successivamente, l'Assicurato dovrà trasmettere la denuncia all'Impresa secondo le modalità descritte dall'operatore. Alla denuncia dovranno far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di furto o rapina, il Contraente deve dare notizia del sinistro telefonicamente al Call Center e deve inviare all'Impresa stessa, con raccomandata A.R., copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata all'Autorità competente locale e, su richiesta dell'Impresa, anche alla competente Autorità italiana.

In caso di infortunio del Conducente, la denuncia con l'indicazione del luogo, giorno ed ora del sinistro e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata con raccomandata all'Impresa entro 3 (tre) giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

Il Contraente e l'Assicurato devono altresì informare l'Impresa di eventuali procedimenti civili o penali, promossi contro di loro, presentando tutta la documentazione necessaria.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Salvo interventi urgenti e comunque previa comunicazione all'Impresa, l'Assicurato deve astenersi dall'effettuare riparazioni, rottamare o alienare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

ART. 31 ULTERIORI INDICAZIONI IN CASO DI DENUNCIA SINISTRO

Art. 31.1. Garanzia Incendio

Art. 31.1.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di demolizione o la presa in carico del demolitore;
- la copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.2. Garanzia Furto

Art. 31.2.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farla pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno. Nel caso di furto o rapina avvenuti all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata all'Autorità competente locale e, su richiesta dell'Impresa, anche alla competente Autorità italiana. L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la perdita di possesso;
- il Certificato di Proprietà con annotata la perdita di possesso;
- la Carta di circolazione;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo;
- la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, salvo quanto disposto dal successivo Art. 31.2.2;
- ogni altra documentazione richiesta specificamente dall'Impresa stessa.

Bipiemme Assicurazioni, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla vincolataria).

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.2.2. Ritrovamento del veicolo

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo sottratto o di parti di esso, ad informare subito il centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati agli articoli precedenti.

In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivamente alla liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere a Bipiemme Assicurazioni di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra Bipiemme Assicurazioni e l'Assicurato.

Art. 31.2.3. Determinazione dell'ammontare del danno

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel capitale assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile. In caso di leasing o finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispondente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato. **Rimangono integralmente a carico dell'Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della franchigia o del minimo pattuiti in Polizza.**

L'Assicurato che sovrastima dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il pregresso di questo o, nel caso di furto o rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 31.3. Garanzia Collisione

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

**Art. 31.3.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di demolizione o la presa in carico del demolitore;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.3.2. Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dell'eventuale scoperto.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo l'eventuale scoperto riportato in Polizza.

Qualora l'Assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Collisione opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto. In tal caso valgono le seguenti limitazioni e condizioni:

- il danno subito dall'Assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Collisione non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Collisione non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento R.C. Auto, sarà assoggettata alla franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

Art. 31.4. Garanzia Estensione Kasko**Art. 31.4.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro**

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al centro di liquidazione incaricato dall'Impresa di trattare il danno:

- Il Certificato Cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di Proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico con annotata la cessazione della circolazione;
- il Certificato di demolizione o la presa in carico del demolitore;
- le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo.

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori ed agli apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

Art. 31.4.2. Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione dell'eventuale scoperto.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico del medesimo l'eventuale scoperto riportato in Polizza.

Qualora l'Assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Estensione Kasko opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'Assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto. In tal caso valgono le seguenti limitazioni e condizioni:

- il danno subito dall'Assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Estensione Kasko non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento R.C. Auto e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Estensione Kasko non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento R.C.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Auto, sarà assoggettata alla franchigia e/o scoperto contrattualmente previsti e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

Art. 31.5. Garanzia Infortuni

Art. 31.5.1. Documenti complementari alla denuncia del sinistro

È a carico di chi domanda l'indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di Polizza.

L'Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici dell'Impresa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia previsto nella Parte III – Denuncia e gestione dei sinistri, l'Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 31.5.2. Anticipo sulla liquidazione dell'indennità per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della Denuncia di sinistro, può richiedere all'Impresa il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità permanente stimata dall'Impresa, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta dell'anticipo, **salvo il diritto dell'Impresa alla restituzione qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

Art. 31.5.3. Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'Infortunio.

ART. 32 CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o, di comune accordo, deferire la controversia a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; l'Impresa si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità a lui spettante.**

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per la garanzia Infortuni del conducente le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'Impresa si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità a lui spettante.**

ART. 33 INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

Bipiemme Assicurazioni ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre l'Impresa ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro, subentrare nella proprietà dei residui del sinistro quando la riparazione sia da considerare antieconomica, ovvero il valore di ripristino superi l'80% del valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi al momento del sinistro.

ART. 34 DIRITTO DI RIVALSA

In caso di sinistro, salva esplicita rinuncia, **l'Impresa è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



L'Impresa tuttavia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei familiari conviventi dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

GARANZIA ASSISTENZA

ART. 35 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, **deve comunicare alla Centrale Operativa per telefono, per telex, per fax o telegraficamente:**

- **le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'Assicurato;**
- **l'indirizzo, anche temporaneo, ed il numero di telefono del luogo di chiamata;**
- **gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di Polizza);**
- **la marca, il modello ed il numero di targa dell'autoveicolo;**
- **la prestazione richiesta.**

Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale.** Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

ART. 36 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, Bipiemme Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Bipiemme Assicurazioni non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

ART. 37 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Bipiemme Assicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di Polizza.

GARANZIA TUTELA LEGALE

ART. 38 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona VR, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

- 1) **L'Assicurato deve presentare ad ARAG immediata Denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza** componendo i seguenti numeri di telefono:

Numero Verde 800.189.542 (per l'Italia)

Linea urbana +39045.82.904.55 (per l'Estero),

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente



facendo seguito con raccomandata A.R. o fax al numero 045.82.905.57. Unitamente alla Denuncia l'Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

- 2) Ricevuta la Denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 3) Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell'Assicurato **presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini previsti dall' Art. 27.9 della Parte II – Condizioni Particolari di Assicurazione.
- 4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- 5) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
- 6) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**
- 7) Il mancato rispetto dell'onere di cui ai due commi precedenti comporta la Perdita del diritto al pagamento da parte dell'Impresa e/o ARAG delle spese a carico dell'Assicurato.
- 8) L'Impresa e/o ARAG non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.
- 9) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG o/o l'Impresa, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
- 10) **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
- 11) ARAG o/e l'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- 12) **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.**

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

Informativa sul trattamento dei dati personali¹

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Gentile Cliente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società), in qualità di Titolare del trattamento, dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati² che La riguardano.

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative³

Al fine di fornirLe i servizi e le prestazioni assicurative da Lei richieste o previsti in Suo favore, la Società è tenuta a raccogliere i dati personali che La riguardano presso di Lei o presso altri soggetti⁴ o raccolti presso di Lei e riferiti a terzi (conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc. ed i cui dati verranno trattati limitatamente alle finalità assicurative) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge in esecuzione e nello svolgimento dei Suoi rapporti con la Società, nel quadro delle finalità assicurative.

In caso di conferimento da parte Sua di dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con la Società, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Bipiemme Vita.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per la fornitura dei suddetti servizi e le prestazioni assicurative da parte della Società e di terzi, di norma designati Responsabili, a cui tali dati saranno pertanto comunicati, o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁵ e, in alcuni casi, obbligatori per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le autorità di vigilanza di settore⁶.

Il consenso potrà, altresì, riguardare la raccolta di eventuali dati sensibili o giudiziari⁷ inerenti alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative citate, il trattamento dei quali sarà circoscritto entro i limiti strettamente necessari, stabiliti dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si precisa che senza i suoi dati la Società non potrà essere in grado di fornirLe correttamente, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni assicurative citate.

¹ Valida per i soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.

² Come ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, targa/telaio del veicolo ecc.; dati amministrativi e contabili.

³ e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, a titolo esemplificativo: per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); predisposizione e stipulazione di polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, attività statistico-tarifarie.

⁴ Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁵ In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o assicurativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.

⁶ Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.

⁷ L'art. 4, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. E) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente

B. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali e/o di marketing

Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati dalla Società ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare indagini statistiche, anche attraverso soggetti terzi di norma designati Responsabili, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di altre società del Gruppo⁸, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore, anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo.

Se acconsente, esclusivamente per le medesime finalità, i dati potranno essere comunicati anche ad altri soggetti che operano in qualità di autonomi titolari⁹ del trattamento dei dati personali.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente Informativa.

C. Modalità di trattamento dei dati personali

I Suoi dati saranno trattati¹⁰ con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo da personale, appositamente designato quale Incaricato o Responsabile, ovvero impegnato alla riservatezza, appartenente alle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia, di norma designati Responsabili, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹¹. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

D. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D. Lgs. n.196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, etc.).¹² Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento, ovvero l'Amministratore Delegato di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Via del Lauro 1 - 20121 Milano (sito internet www.bipiemmeassicurazioni.it).

⁸ Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi presso l'IVASS con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio gruppo Covéa.

⁹ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente facendo richiesta alla Società.

¹⁰ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

¹¹ Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

¹² Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

N.B.: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente